

REGOLAMENTO

CAPO I POSIZIONE ASSOCIATIVA

Art. 1 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa mantiene validità annuale, pertanto il relativo pagamento è comunque dovuto nella sua intera entità qualunque sia il mese effettivo di iscrizione, ad eccezione del neo promosso nella qualifica che pagherà pro quota. Il Consiglio Direttivo può deliberare deroghe motivate a tale norma per categorie o situazioni particolari.

Il versamento della quota annuale può essere regolato con pagamento diretto o tramite delega all'azienda, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Socio all'atto dell'iscrizione è tenuto a pagare l'eventuale contributo una-tantum stabilito a tale titolo dal Consiglio Direttivo e, da quel momento, la sola quota associativa annuale.

Art. 2 - VARIAZIONI STATUS PROFESSIONALE

Il Socio è tenuto a segnalare all'Associazione ogni variazione del suo stato professionale incidente sulla sua posizione lavorativa. La conseguente eventuale variazione della quota annua decorre dall'anno successivo a quello della comunicazione della variazione.

In difetto, il Socio è tenuto alla prosecuzione dei versamenti nella misura dovuta secondo lo status precedente la variazione sino al termine dell'anno di invio della predetta comunicazione.

CAPO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 3 - VALIDITA' E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto.

Ai fini della validità dell'Assemblea il relativo computo numerico dei partecipanti, presenti o rappresentati per delega, deve avvenire in apertura di seduta.

La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata almeno un'ora dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti, di fatto o per delega, all'atto della votazione.

Art. 4 - DELEGHE E VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà di volta in volta determinata dall'Assemblea stessa per alzata di mano.

Ciascun Socio può rappresentare, per specifica delega scritta, non più di altri tre Soci.

Art. 5 - VOTAZIONE PER REFERENDUM

In ogni caso l'Assemblea può essere chiamata a deliberare, anche con votazione referendaria, per qualsiasi motivo e con le modalità che il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta.

Il risultato del «referendum» sarà valido purché abbia risposto almeno un quinto più uno dei Soci iscritti.

Nel caso di votazione per «referendum» la lettera di invito deve contenere, oltre all'indicazione dell'Ordine del Giorno e alla precisazione se trattasi di Assemblea referendaria o l'esito venga sottoposto all'approvazione di successiva Assemblea ordinaria, anche l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avverrà lo scrutinio delle schede.

Per le Assemblee con votazione per «referendum», la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di avviso.

Le schede di votazione annesse alla lettera di avviso per essere valide devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio entro il termine fissato.

Tutte le formalità del «referendum» debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo che si potrà avvalere, qualora lo ritenga maggiormente validante, di un Notaio esterno all'Associazione.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è normalmente affidata la gestione delle formalità del «referendum» e lo scrutinio delle schede, che dovrà essere eseguito nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso, con esito verbalizzato.

Nel caso di votazione per rinnovo dei componenti gli Organi sociali, il Collegio dei Revisori dei Conti congiuntamente con il Collegio dei Probiviri predispose il verbale riportante la composizione ed il nominativo degli eletti per ciascun Organo dell'Associazione, risultato dall'esito referendario, da sottoporre all'Assemblea per la proclamazione.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6 - INSEDIAMENTO

Nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo di nuova costituzione il Consigliere anziano per età presiede la riunione e verifica preliminarmente il rispetto della norma statutaria, da far constatare a verbale, che prevede assicurata la nomina di Consiglieri in servizio per la metà più uno del totale dei componenti il Consiglio.

Qualora la riserva non risulti rispettata, si provvederà nella stessa seduta alla sostituzione del componente o dei componenti in quiescenza che hanno riportato il minor numero di voti con il candidato o i candidati in attività di servizio, o viceversa, che seguono in graduatoria, fino al raggiungimento della proporzione anzidetta.

Art. 7 - DURATA DEL MANDATO

Il mandato del Consiglio Direttivo inizia a tutti gli effetti con l'Assemblea che lo elegge ed ha la durata di tre anni.

Ogni incarico resta ricoperto fino al termine del mandato anche se il rapporto previsto all'articolo 6 viene nel frattempo a modificarsi.

Art. 8 - INVITI E PARTECIPAZIONI

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti degli Organi Nazionali Federali e Confederali iscritti a questa Associazione. Il Consiglio può invitare ad intervenire alle sedute anche altri componenti di altri organi di interesse della categoria o i coordinatori delle RSA dei dirigenti o dei quadri aziendali locali.

Art. 9 - ELEZIONI

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed i due Vice-Presidenti. Elegge altresì il Tesoriere e nomina il Segretario del Consiglio stesso scegliendoli tra i suoi membri, fra i Soci o fra i componenti la struttura dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 10 – MANDATO

Il mandato del Presidente inizia a tutti gli effetti con la elezione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il mandato del perseguimento dei fini dell'Associazione e si rende interprete verso le parti sociali e politiche della posizione, degli interessi e degli obiettivi dei dirigenti e dei soci in genere, avvalendosi della struttura a ciò preposta o avvalendosi del supporto di Consiglieri o soci cui può conferire specifiche deleghe operative.

Ha la rappresentanza legale di Federmanager a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Sottopone al Consiglio le proposte di provvedimenti sulle materie di competenza dello stesso Consiglio, presenta la relazione annuale.

Coadiuvava il Collegio dei Revisori dei Conti per le operazioni referendarie.

In occasione del rinnovo triennale del Consiglio Direttivo permane nella carica, per la gestione della ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente.

VICE PRESIDENTI

Art. 11 MANDATO

I Vice Presidenti, scelti uno tra i membri del Consiglio in servizio e uno tra i pensionati, coadiuvano il Presidente e, a tal fine, possono ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.

Il Presidente dovrà mettere il Vice Presidente Vicario in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

Al Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, sia attiva che passiva, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

I Vice Presidenti dovranno tenersi in costante collegamento con il Presidente in ordine all'attività di Federmanager.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 12 – MANDATO

Il Consiglio Direttivo, nell'esplicazione della sua attività, si avvale dell'opera di un Tesoriere e di un Segretario eletti o nominati fra i suoi membri, fra i Soci o fra i componenti la struttura operativa dell'Associazione.

Il Tesoriere potrà eccezionalmente essere scelto anche tra professionisti esterni all'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, anche sotto gli aspetti civilistico e fiscale, redige le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo, le sottopone al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'esame del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento di questa sua attività, al Tesoriere possono essere conferite deleghe di firma per operazioni bancarie, per ricevute d'incasso e disposizioni di pagamenti, ed eventuali altre che il Consiglio Direttivo ritenga opportune.

Il Tesoriere ed il Segretario, qualora non componenti il Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13 – MANDATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) esegue verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa;
- c) esamina la congruità del Bilancio preventivo e l'esattezza e veridicità di quello consuntivo;
- d) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea almeno in sede di approvazione annuale del bilancio.

Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – COMPOSIZIONE

Il Collegio è costituito da tre Revisori effettivi e da due Revisori supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, a fronte di candidature individuali, intendendosi che i Revisori supplenti risulteranno eletti nelle persone dei primi 2 candidati a Revisori effettivi non eletti.

Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata

rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai Revisori effettivi appositamente convocati dal Revisore effettivo più anziano di età.

Nel caso di cessazione dalla carica di Revisori effettivi, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, i Revisori supplenti subentrano ai cessati, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio. La sostituzione dei Revisori supplenti, cessati dalla carica o divenuti effettivi, avviene mediante utilizzo dei candidati non eletti nelle medesime elezioni, in base alla graduatoria dei voti riportati dai non eletti, fino ad esaurimento.

Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i Revisori effettivi, i quali, in caso di loro assenza, sono sostituiti dai Revisori supplenti, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15 – MANDATO

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:

- a) regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra gli Organi sociali dell'Associazione ;
 - b) regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei singoli iscritti;
 - c) decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi dell' Associazione;
 - d) vigila sull'osservanza dello Statuto, dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle accertate inosservanze;
 - e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
 - f) procede al controllo delle candidature e decide in ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dal Regolamento;
- Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, a fronte di candidature individuali, intendendosi che i membri supplenti risulteranno eletti nelle persone dei primi due candidati a membri effettivi non eletti.

Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo, i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai membri effettivi di quest'ultimo appositamente convocati dal membro effettivo più anziano di età.

Nel caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, i membri supplenti subentrano ai cessati, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio. La sostituzione di membri supplenti cessati dalla carica o divenuti effettivi avviene mediante utilizzo dei candidati non eletti nelle medesime elezioni, in base alla graduatoria dei voti riportati dai non eletti, fino ad esaurimento.

Il Collegio ha sede presso l'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i membri effettivi, i quali, in caso di loro assenza, sono sostituiti dai membri supplenti, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.

Art. 17 - REQUISITI PER LE CANDIDATURE

Possono candidarsi alla carica di Probiviri ed essere eletti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e con un'anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a dieci anni o avendo assolto due mandati in qualsiasi Organo sociale alla data di presentazione della candidatura.

Art. 18 - QUESITI E RICORSI AL COLLEGIO

I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre 30 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi, pena la decadenza.
Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno, per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare il lodo al Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.

CAPO III

NORME VARIE DI ESERCIZIO

Art. 18bis – MANDATO ORGANI SOCIALI

Il mandato degli Organi Sociali inizia a tutti gli effetti contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - CAUSE DI DECADENZA

Il Presidente, i Vicepresidenti e i Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probiviri decadono per il mandato in corso qualora non intervengano alle riunioni dei rispettivi Organi per 365 giorni naturali consecutivi. La decadenza viene constatata e dichiarata d'ufficio dal rispettivo Organo di appartenenza.

Art. 20 - SOSTITUZIONI

Alle sostituzioni, in generale e qualunque ne sia la causa, si procede per cooptazione, chiamando alla carica il primo dei non eletti secondo l'ordine di graduatoria delle preferenze espresse dai soci votanti.
Qualora, a seguito delle suddette cause di decadenza o per altre ragioni, il numero dei componenti in carica dei predetti tre Organi dell'Associazione risulti inferiore alla metà dei membri previsti per tale Organo, lo stesso è dichiarato decaduto e si procede a nuove elezioni.

Art. 21 - COMPENSI

Tutte le cariche negli Organi dell'Associazione sono prive di compenso, salvo diversa disposizione presa dal Consiglio Direttivo, che può comunque riguardare solo Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere.
E' comunque ammesso il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento delle cariche o incarichi sindacali, secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
I criteri sopra indicati vanno estesi, in linea generale, a ogni altro incarico o competenza di cui dovessero essere investiti i Soci, su mandato degli Organi dell'Associazione.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 23 - BILANCI ED UTILI

Entro cinque mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 24 - PRINCIPI PER LE ELEZIONI

Per le cariche di cui alla lettera d) dell'art. 12 dello Statuto, per le quali si procede esclusivamente con voto segreto, il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento elettorale da fare applicare a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

I candidati devono essere iscritti all'Associazione territoriale, decadendo in caso di non regolarità nel pagamento della quota associativa.

In materia di elezione, designazione e nomina riservate alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, valgono i seguenti principi:

a) possono candidarsi soltanto gli iscritti alla Associazione;

b) per il Consiglio e gli Organi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare il numero dei posti da ricoprire.

Per le cariche, incarichi e mandati individuali è esprimibile una sola preferenza.

A parità di voti la successione nella graduatoria è determinata dall'anzianità di iscrizione all'Associazione territoriale e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore età.

Nei voti validi agli effetti del quorum debbono intendersi ricomprese le schede bianche e quelle nulle.

CAPO IV COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 25 – FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni consultive e/o Gruppi di lavoro allo scopo di fornire pareri scritti o orali su argomenti indicati dallo stesso.

Tali Commissioni e Gruppi potranno anche svolgere specifiche attività su incarico e nei limiti indicati dal Consiglio.

Art. 26 - NOMINA, DURATA E STRUTTURA DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

Il Consiglio Direttivo nomina normalmente tra i componenti degli Organi Statutari locali il Coordinatore di ciascuna Commissione o Gruppo. Il Consiglio Direttivo può comunque nominare il Coordinatore di ciascuna Commissione o Gruppo anche operando la scelta tra gli iscritti all'Associazione.

In ogni Commissione o Gruppo va di norma assicurata la presenza di almeno un membro degli Organi Statutari locali.

Ciascun Consigliere o Associato può essere, di norma, Coordinatore di una sola Commissione o Gruppo.

Gli altri componenti della Commissione o del Gruppo vengono nominati tra gli Associati che si rendono disponibili.

Le nomine normalmente avvengono all'inizio del mandato ma possono anche avvenire durante il mandato stesso.

Ai lavori delle Commissioni o dei Gruppi possono inoltre partecipare, anche senza formale adesione o esplicita nomina, i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Le Commissioni o i Gruppi hanno durata pari a quella del Consiglio che ha effettuato le nomine, salvo che siano nominate a termine o per incarichi specifici, esauriti i quali le Commissioni o i Gruppi cessano automaticamente.

Il Coordinatore ha il compito di:

- a) convocare la Commissione o il Gruppo e fissare l'Ordine del Giorno delle sedute;
- b) seguire e coordinare i lavori della Commissione o del Gruppo;
- c) riferire periodicamente al Consiglio sui lavori della Commissione o del Gruppo e sulle spese.

Art. 27 – RIUNIONI DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

La Commissione o il Gruppo si riunisce di norma presso la sede di Federmanager, previa comunicazione scritta o telefonica da far pervenire ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. La Commissione o il Gruppo si riunisce, oltre che per convocazione del Coordinatore, anche a seguito di richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione o il Gruppo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore.

E' facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo indire riunione di tutte le Commissioni o dei Gruppi per la verifica globale delle modalità di funzionamento delle stesse e per uno scambio di opinioni.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

Se le Commissioni o i Gruppi non sono in grado di operare o se il loro funzionamento non è ritenuto adeguato da parte del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso ne potrà decidere lo scioglimento.

Art. 29 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Tutte le spese per il funzionamento delle Commissioni o dei Gruppi sono a carico di Federmanager Bologna. Nell'ambito del preventivo generale approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo delega alle Commissioni o ai Gruppi la gestione delle relative spese approvate. Eventuali deroghe devono essere preventivamente approvate dal Consiglio.

Le cariche dei componenti delle Commissioni o dei Gruppi sono a titolo gratuito.

Art. 30 – PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEI PARERI

I pareri e gli elaborati formati dalle Commissioni o dai Gruppi ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà di Federmanager Bologna.

Al Consiglio Direttivo spetta di decidere se e con quali modalità effettuare pubblicazione o comunicazione a terzi o farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria.

Art. 31 – ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DEL REGOLAMENTO

L'accettazione della nomina a membro di Commissione o di Gruppo implica la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento.

CAPO V MODIFICHE

Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto debbono essere proposte all'Assemblea Straordinaria con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può presentare emendamenti alle proposte di cui al comma precedente nel corso della Assemblea Straordinaria.

Art. 33 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento dà attuazione allo Statuto e fissa le regole associative coerenti con lo stesso.

Le modifiche e/o le integrazioni al Regolamento vigente sono definite ed approvate dal Consiglio Direttivo che interviene con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo aggiorna il Regolamento per eventuali intervenute modifiche Statutarie o altro e ne informa gli associati nel corso della Assemblea Ordinaria annuale.

Il presente Regolamento, funzionale all'attuazione delle norme contenute nello Statuto Sociale è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28 Novembre 2007. Pertanto, a far tempo da questa data, in concomitanza con l'approvazione del nuovo Statuto decadono tutte le precedenti norme attuative dello Statuto stesso.

Il Testo è stato successivamente emendato per adeguarlo alle varianti statutarie intervenute in data 24 Febbraio 2010 con delibera del Consiglio Direttivo del 13 Aprile 2010.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo dell'art.5 in data 9 Giugno 2014.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo degli art.10,18bis, 26 in data 21 gennaio 2015.

ALLEGATO A)
AL REGOLAMENTO DI FEDERMANAGER BOLOGNA

DELIBERA 7.11.2005 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI
FEDERMANAGER QUADRI
BOLOGNA

Premesso

- che lo Statuto di Federmanager Nazionale prevede la possibilità di stipulare patti associativi con Organizzazioni rappresentative di altre figure di elevata professionalità di lavoro;
- che il Congresso Nazionale ha determinato, nell'ambito delle linee politiche e degli obiettivi strategici della Federazione, di dare corso al progetto di alleanza con altre categorie di lavoratori che sono più vicini alla dirigenza industriale e che ne condividono gli stessi valori del merito e della responsabilità;
- che la formalizzazione di un patto associativo di Federmanager con altra Associazione tarda a perfezionarsi, né si sono potute raggiungere, nelle more di tale perfezionamento, intese a livello territoriale per una efficace integrazione operativa;
- che la situazione è matura per costituire territorialmente una autonoma sezione Quadri Industria e Servizi, con l'obiettivo strategico di pervenire ad un Sindacato del Management che rafforzi in rappresentatività ed economicamente la nostra Organizzazione;
- che lo scenario dell'economia locale presenta evidenti segni di crisi con processi di deindustrializzazione che generano, con crescente frequenza, in molteplici aziende bolognesi, situazioni di crisi occupazionale o di precariato in cui i Quadri si trovano sovente privi di specifica tutela.

Il Consiglio Direttivo di Federmanager Bologna delibera quanto segue

1 – Costituzione

E' costituita a livello provinciale una autonoma Sezione Quadri Industria e Servizi, diretta emanazione di Federmanager Bologna, cui possono iscriversi tutti i lavoratori dipendenti riconosciuti Quadri a norma della Legge 13 Maggio 1985 n.190 o comunque di fatto individuati tali dai contratti collettivi di lavoro, anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro per quiescenza o altra motivazione.

La Commissione Statuto e Regolamenti studia le necessarie variazioni al testo dello Statuto che sanciscano tale innovazione. Una volta vagliate ed approvate il Consiglio Direttivo sottopone tali proposte di modifica alla delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci entro il mese di Giugno 2006.

2 - Scopi

Federmanager Quadri, in linea con lo Statuto e con le determinazioni assunte da Federmanager Bologna:

- si prefigge di tutelare gli interessi professionali, morali, economici, sociali, giuridici dei Quadri e di valorizzarne il ruolo;
- si impegna a promuovere ed attuare iniziative in favore dei Quadri instaurando rapporti e collaborando con le forze imprenditoriali, politiche, sociali e sindacali e con organismi o enti nazionali;

- promuove azioni atte a valorizzare la professionalità dei Quadri ed iniziative sociali a favore degli stessi.

Federmanager Bologna a sua volta si impegna:

- ad estendere ai Quadri i servizi erogati ai propri associati Dirigenti, in quanto compatibili;
- ad inviare ai quadri associati la rivista, le pubblicazioni e le comunicazioni già riservate ai soci Dirigenti
- a studiare e realizzare iniziative di immagine e comunicazione in grado di promuovere la cultura del Management dell'Industria e dei Servizi;
- a realizzare studi ed iniziative congiunte sui temi dello sviluppo industriale ed economico;
- a progettare e realizzare ricerche, seminari e dibattiti su temi di comune interesse;
- ad individuare e gestire iniziative operative nel campo della formazione e del mercato del lavoro.

3 - Soci

Federmanager Bologna attiva azioni di proselitismo per raccogliere le richieste di iscrizione dei Quadri interessati, secondo la prassi già in uso per i Dirigenti.

Si considera socio esclusivamente chi ha manifestato palese volontà di esserlo mediante singola sottoscrizione del modulo predisposto.

Le iscrizioni collettive che discendono dalle convenzioni con ASSIDAI non conferiscono di per sé status di iscritto ma si considerano semplicemente fonte di ristoro del contributo in favore di Federmanager Bologna

Il Consiglio Direttivo approva le richieste di iscrizione dei Quadri nelle periodiche riunioni bimensili.

4 – Quote di associazione

Ogni Quadro socio è tenuto a versare un contributo associativo annuale a Federmanager Quadri secondo le modalità previste dal Regolamento Dirigenti.

La quota associativa dei soci in servizio per l'anno 2006 è definita in Euro150.

La quota associativa dei soci pensionati per l'anno 2006 è definita in Euro 120.

Gli iscritti vengono gestiti in apposita evidenza contabile del Conto Economico gestionale, separata rispetto ai Dirigenti, e raggruppati in un "data base" soci autonomo, articolati per Settore merceologico con riferimento all'Azienda di appartenenza.

I contributi associativi versati e/o maturati fino alla data di operatività di un eventuale accordo di confluenza in iniziative analoghe della Federazione Nazionale che disciplini diversamente, sono interamente e definitivamente acquisiti da Federmanager Bologna.

5 – Coordinamento

Il Responsabile del Coordinamento della Sezione Quadri di Bologna, superata la fase di avvio e impostazione, viene designato dal Consiglio Direttivo tramite cooptazione di un Quadro, in servizio o pensionato, ritenuto in possesso delle necessarie competenze per assolvere il ruolo.

Il Coordinatore resterà in carica per massimo tre anni o per il minor periodo coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo di Federmanager.

Dopo il primo mandato il Coordinatore della Sezione potrà essere eletto dai soci Quadri con le modalità in atto per i Dirigenti.

Detto Coordinatore parteciperà alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, che gli è riconosciuto solo per delibere strettamente riguardanti i Quadri.

Il Coordinatore, che riferisce al Presidente, sviluppa le linee di azione decise dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza, raccoglie le istanze dei soci, si adopera per promuovere Federmanager Quadri nelle aziende.

ALLEGATO B) **AL REGOLAMENTO DI FEDERMANAGER BOLOGNA**

NORME PER LA COSTITUZIONE FUNZIONI E REGOLAMENTO **DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI** **DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI CUI SI APPLICANO I CCNL STIPULATI DA** **FEDERMANAGER**

TITOLO I **COSTITUZIONE**

Art. 1 - Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti possono essere costituite in ogni azienda. Tale costituzione è di competenza dei Sindacati territoriali Federmanager ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Art. 2 - I Sindacati territoriali Federmanager costituiscono le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulla base della designazione effettuata dai Dirigenti, soci dei Sindacati, delle singole aziende.

Art. 3 - La composizione numerica della Rappresentanza Sindacale Aziendale è così determinata in rapporto al numero dei dirigenti delle singole aziende:

Fino a 10 dirigenti 1 Rappresentante

da 11 a 50 dirigenti fino a 3 Rappresentanti

da 51 a 100 dirigenti fino a 5 Rappresentanti

Oltre a 100 dirigenti fino a 7 Rappresentanti

Nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali con 3 o più componenti deve essere nominato un coordinatore.

Art. 4 - Per la designazione dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale i Sindacati promuoveranno l'Assemblea dei Dirigenti iscritti o indiranno il referendum a cui potranno partecipare i Dirigenti iscritti. Le votazioni per le designazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 5 - I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dal Sindacato all'Azienda interessata, all'Organizzazione sindacale imprenditoriale territorialmente competente e a Federmanager. Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato dalla RSA al Sindacato e a Federmanager.

Art. 6 - Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile sempre con le formalità di cui agli articoli precedenti. La non iscrizione al Sindacato è causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Sono inoltre causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza la posizione di quel dirigente che in azienda rappresenti la proprietà anche nei confronti dei dirigenti, la funzione di Direttore Generale e quella di Direttore o dirigente del personale.

Il Sindacato deve deliberare la decadenza immediata della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ovvero del singolo rappresentante, quando attuino comportamenti

contrastanti con le finalità e le direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione Nazionale e con le direttive del Sindacato competente.

Qualora qualcuno dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale decada o rinunci, nel corso del mandato, la RSA lo comunica al Sindacato il quale procederà alla sostituzione designando il primo dei non eletti o, in mancanza, promuovendo nuovamente la procedura di cui all'articolo 4.

TITOLO II **FUNZIONI**

Art. 7 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti sono costituite dai Sindacati territoriali Federmanager nelle aziende, per rappresentare e tutelare gli interessi dei dirigenti, nel quadro dei principi

e delle direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione. Le funzioni principali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sono le seguenti:

a - controllare la corretta applicazione da parte delle aziende delle norme di legge e di contratto e gestire in prima istanza le vertenze individuali a livello aziendale come previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente.

b - promuovere trattative nel merito di problemi attinenti alla posizione ed agli interessi dei dirigenti nell'azienda, per la stipula di specifici accordi da parte dei competenti livelli dell'organizzazione sindacale Federmanager.

c - promuovere un accordo con il Sindacato costituente e Federmanager iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, da svolgere nell'ambito aziendale in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente.

d - attuare ogni iniziativa per un concreto riconoscimento del ruolo dirigenziale nell'ambito dell'azienda con particolare riguardo alla partecipazione effettiva dei dirigenti alla formulazione delle strategie di sviluppo, dei piani produttivi ed organizzativi e delle politiche gestionali e ottenere dall'azienda sistematiche informative e consultazioni su tutti gli aspetti dell'attività della impresa, dei problemi di lavoro e della vita aziendale e intervenire:

- sui criteri adottati dall'azienda per l'attribuzione della qualifica di dirigente;
- sui criteri per la programmazione e lo sviluppo delle carriere;
- sui criteri seguiti per le revisioni aziendali non contrattuali collettive delle retribuzioni dei dirigenti;
- su ogni programma di riorganizzazione funzionale e ristrutturazione nell'ambito dell'azienda.

Art. 8 - Le Rappresentanze Sindacali hanno il fine di concretizzare una valida partecipazione dei dirigenti alla vita e allo sviluppo del Sindacato territoriale e della Federazione. In particolare esse devono:

- tenere costantemente informato il Sindacato degli orientamenti che vanno manifestandosi tra i dirigenti dell'azienda per quanto attiene gli obiettivi sindacali e le tutele di categoria;
- tenere informati i dirigenti dell'azienda sull'azione federale nel campo sindacale, previdenziale, assistenziale e negli altri campi di interesse categoriale, nonché delle iniziative del Sindacato territoriale.

Art. 9 - I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali agiscono nel quadro delle garanzie disposte dalla legge numero 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

TITOLO III REGOLAMENTO

Art. 10 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali si costituiscono secondo le modalità stabilite da Federmanager e di cui agli articoli del titolo I

Art. 11 - Esse riuniscono i dirigenti nella sede dell'azienda o nei locali messi a disposizione dal Sindacato territoriale competente.

Art. 12 - Le Assemblee dei dirigenti sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro o su argomenti di interesse generale, e sono comunicate al Sindacato - che potrà intervenire con un proprio rappresentante - e alla azienda.

Di ogni riunione verrà fornito sommario verbale al Sindacato.

Art. 13 - Qualsiasi documento di politica sindacale che impegni le Rappresentanze Sindacali Aziendali ufficialmente sia nei confronti della Controparte aziendale, sia nei rapporti esterni deve essere comunque sottoposto all'esame ed alla approvazione del Sindacato costituente.

Art. 14 - Il Sindacato fornirà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ogni assistenza tecnico sindacale, le documentazioni contrattuali previdenziali e legislative nonché ogni appoggio e assistenza organizzativa e

metterà a disposizione la sede, nei giorni previamente concordati, per lo svolgimento di riunioni delle Rappresentanze Sindacali Aziendali stesse e per le riunioni dei Dirigenti della rispettiva azienda.

Art. 15 - Ove in una stessa azienda, per l'esistenza di unità produttive (Stabilimenti o Filiali) decentrate territorialmente, coesistano più Rappresentanze Sindacali costituite da Sindacati di Federmanager, può essere costituito da Federmanager un organo di coordinamento nazionale delle suddette RSA. Per le Rappresentanze Sindacali costituite in più e diverse aziende facenti parte di uno stesso gruppo azionista o holding fiduciario, Federmanager, su richiesta, può costituire un organo di coordinamento nazionale. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 16 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali devono tenere costantemente informato il Sindacato di ogni fatto aziendale di rilievo che possa interessare la categoria onde consentire un eventuale tempestivo intervento del Sindacato territorialmente competente.

Art. 17 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno periodicamente riunite presso il Sindacato per consultazioni e dibattiti su tutti i problemi di categoria. Nell'ambito di ciascun Sindacato può essere costituito un gruppo di lavoro o commissione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, con funzione consultiva, composta da cinque a dieci membri scelti tra i coordinatori delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica.

Art. 18 - Il mandato è svolto gratuitamente.

Art. 19 - Le spese documentate sostenute dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale se autorizzate dal Sindacato costituente sono a carico del Sindacato stesso.